

Circolare **n. 1 - la nuova delega fiscale**
del **19.01.2024**

Sommario

1. dlgs riforma dell'IRPEF

- 1 -

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023 n. 303, il decreto legislativo n. 216/2023 in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09/08/2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Il presente decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Allo stato attuale, il Governo ha approvato nove decreti legislativi in attuazione della Riforma fiscale. Nel dettaglio, alcuni sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quindi sono in vigore, quali:

1. Dlgs Adempimento Collaborativo (in GU n. 2 del 3 gennaio 2024);
2. Dlgs Contenzioso tributario (in GU n. 2 del 3 gennaio 2024);
3. Dlgs Semplificazione degli adempimenti tributari (in GU n. 9 del 12 gennaio 2024);
4. Dlgs modifiche Statuto del Contribuente (in GU n. 2 del 3 gennaio 2024);
5. Dlgs n. 216/2023 IRPEF (in GU n. 303 del 30 dicembre 2023);
6. Dlgs Fiscalità internazionale (in GU n. 301 del 28 dicembre 2023);
7. Dlgs Accertamento (via preliminare);
8. Dlgs Concordato preventivo biennale (approvato in via preliminare);
9. Dlgs Giochi (via preliminare).

Il presente decreto, composto da 7 articoli, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a: garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda; a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Nel presente testo viene presentata la parte riguardante la riforma IRPEF, in particolare, trattata negli articoli dal 1 al 3 del decreto, e la parte sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, nell'art. 4 del decreto.

Revisione della disciplina dell'Irpef 2024

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi).

L'IRPEF è una imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.

L'imponibile e l'imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Per il solo periodo d'imposta 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35% per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Si prevede, dunque, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche. Vengono quindi accorpati i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

A regime, in base all'art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

- 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro;
- 25% per il reddito complessivo oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 35% per il reddito complessivo oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per il reddito complessivo oltre 50.000 euro.

Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

No Tax Area 2024

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

Di fatto, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Detrazioni Irpef 2024

In merito alle detrazioni IRPEF si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ai fini dell'applicazione della decurtazione, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

Addizionali Irpef 2024

Il DlgS prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza.

Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l'addizionale comunale all'Irpef. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedano alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef.

DETAZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Il decreto prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nonché delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).

L'agevolazione, prosegue il decreto, spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

La norma precisa che il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo – specifica il decreto – è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile all'incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento

complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, previsti nell'Allegato 1 al decreto.

Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni precedenti, mentre, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

Per una consultazione del decreto qui presentato, accedere al seguente link:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00228/sq>.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia